

[8] Informativa sulla revisione del Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Signori Soci,

il punto 8 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Le Disposizioni di Vigilanza per le Banche contenute nella Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 11) prevedono che *“la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati”*.

Il Regolamento aggiornato è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale in data 14 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le principali modifiche di carattere sostanziale apportate al documento sono:

1. Operazioni infragruppo

Con riferimento alle operazioni infragruppo la revisione del Regolamento ha interessato:

- la riformulazione della definizione di “operazione infragruppo”, intesa come l'operazione conclusa tra le società del Gruppo Bancario ovvero tra queste e una società controllata o sottoposta a influenza notevole (anche congiuntamente) non appartenente al Gruppo Bancario;
- l'esenzione dalle procedure deliberative rafforzate nei rapporti tra la Capogruppo e le Banche Affiliate aventi ad oggetto contratti per la fornitura di servizi e agli accordi di distribuzione di prodotti caratterizzati da i) trattamento omogeneo delle Banche Affiliate; ii) utilizzo di schemi contrattuali e listini prezzi standard, con preclusione di un trattamento migliore o peggiore alla singola Banca Affiliata;
- l'innalzamento delle soglie per la classificazione delle operazioni concluse fra componenti del gruppo bancario.

2. Operazioni ordinarie

È stata fornita una definizione di “condizioni di mercato e standard”, funzionale alla classificazione dell'operazione come tale e alla conseguente applicazione dell'esenzione, intendendosi tali le:

- condizioni determinate in via preventiva e puntuale, applicabili indistintamente a tutta la clientela;
- condizioni basate su tariffe regolamentate, o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società del Gruppo Bancario sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari resi ai Soggetti Collegati appartenenti al personale dipendente delle Società del Gruppo Bancario o a loro familiari, ove determinate in via preventiva dalla normativa aziendale;
- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari resi ai Soggetti Collegati soci delle Banche Affiliate, ove determinate in via preventiva dalla normativa aziendale;
- condizioni diffusamente praticate dal sistema bancario in operazioni analoghe.

Sono state, altresì, dettagliate le modalità di individuazione del carattere di ordinarietà dell'operazione, facendo ricorso ai criteri forniti dal Regolamento, ossia attraverso condizioni determinate in via preventiva e puntuale. Tale individuazione può avvenire mediante apposita delibera generale, ovvero con valutazione della singola operazione secondo l'iter deliberativo previsto per le operazioni di minore rilevanza.

3. Modifica delle tipologie di operazioni rilevanti e delle relative soglie di classificazione

Sulla base dell'analisi delle operazioni rivenienti dai flussi informativi degli esercizi precedenti, sono state rivalutate le soglie di classificazione per ciascuna tipologia, confermandone la validità ovvero apportando modifiche.

Con riferimento ai finanziamenti attivi, la Direzione Crediti ha proposto il mantenimento delle soglie vigenti.

In relazione ad operazioni di credito deteriorato NPE e credito in bonis sotto osservazione, è stata introdotta la categoria di passaggio a perdita anche per i crediti "in bonis sotto osservazione", con introduzione di soglie contenute per la classificazione delle operazioni di importo esiguo e minore rilevanza, nonché la previsione di procedure deliberative rafforzate anche per l'*upgrading* di tali posizioni. È stata prevista un'unica categoria di operazioni di raccolta (rispetto alla precedente formulazione che distingueva operazioni a durata prestabilita e a durata non prestabilita), con equiparazione delle soglie a quelle previste per la categoria finanziamenti in base al valore del deposito (anche per stima qualora non sia predefinito).

Con riferimento ad operazioni di natura straordinaria - categoria entro la quale si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda, acquisto di partecipazioni e compravendita di immobili, in coerenza con le soglie previste per le Operazioni di Maggior Rilievo ai sensi del Regolamento di Gruppo per le Operazioni di Maggior Rilievo della Direzione Risk Management, è stata innalzata la soglia di maggiore rilevanza ad un controvalore superiore al minore fra l'1% dei fondi propri a livello individuale ed € 500.000.

In merito alle operazioni di fornitura di beni e servizi, si ricorda che la Banca ha adottato in data 29/08/2024 il nuovo Regolamento per la gestione della spesa ed è in corso l'adozione del modulo di gestione di contratti e ordini nell'applicativo IVALUA. Pertanto, sarà possibile la gestione coerente anche dal punto di vista applicativo di tali operazioni in modo conforme alla normativa, con conseguente allineamento delle soglie di rilevanza per la classificazione.

In relazione alla sottoscrizione di contrattualistica con oggetto rapporti di lavoro e collaborazione, è stato introdotto un criterio qualitativo per la classificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, in caso di stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Razionalizzazione dei flussi informativi

Gli sviluppi informatici realizzati consentono alla Capogruppo di estrarre autonomamente la rendicontazione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Banche Affiliate, con la conseguente razionalizzazione dei flussi informativi infragruppo.

Nella formulazione dei pareri, la Commissione degli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi condotte dalla Funzione Compliance e dalla Funzione Risk Management, come rappresentate nei rispettivi pareri rilasciati.

Rispetto ai flussi informativi che devono essere resi all'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto dell'assenza di operazioni sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti, ovvero gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo
il Presidente Silvio Mucchi